

Circolare del 02/05/1972 n. 18

Oggetto:

Rilascio di documenti catastali in esenzione da imposta di bollo e da diritti catastali e tributi speciali legge 21 gennaio 1967, n. 1149 (espropriazioni per conto dello stato ed altri enti pubblici).

Sintesi:

Nuove disposizioni che annullano tutte le precedenti in merito al rilascio di documenti catastali in esenzione da imposta di bollo e da diritti catastali e tributi speciali.

Testo:

Con la lettera-circolare 4 gennaio 1972 n. 3/73, riassumendo ed integrando la circolare n. 3 dell'11 gennaio 1968 e la lettera-circolare 24 novembre 1970 n. 3/2426, si sono date disposizioni in merito all'argomento in oggetto: si e' pero' avvertito che - avendosi qualche motivo di incertezza in merito alla interpretazione delle norme - era stata avanzata specifica richiesta di chiarimenti all'Ufficio Legislativo del Ministero.

Si e' ora in grado, sulla scorta del diffuso ed illuminante parere emesso da quell'Ufficio, di sciogliere la riserva impartendo nuove disposizioni che annullano tutte le precedenti in materia e che dovranno pertanto essere immediatamente applicate.

Per migliore comprensione, si raggruppano le disposizioni a seconda che siano riferite all'attuazione della legge 21 novembre 1967, n. 1149 o ad altre leggi agevolative.

A - Riferimento alla legge 21 novembre 1967, n. 1149 In merito l'Ufficio Legislativo anzidetto, dopo avere ribadito il carattere rigorosamente tributario, con natura di tassa dei "tributi speciali", ha dimostrato che "... e'... ragionevole sostenere che con l'espressione "diritti catastali", contenuta nell'articolo 1 della legge 21 novembre 1967, n. 1149, si (e') inteso far riferimento a tutti i tributi dovuti in relazione ad attivita', servizi e compiti assolti dalla Amministrazione del Catasto, compresi cioe' quelli che per effetto della legislazione del 1954 avevano assunto la denominazione di "tributi speciali"..."

Deve pertanto concludersi che i certificati ed estratti catastali, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della menzionata legge n. 1149 recante agevolazioni a favore di enti pubblici che diano corso a procedure di espropriazione per pubblica utilita', vanno in ogni caso esenti non soltanto dall'imposta di bollo e dai diritti erariali, ma altresì dai tributi speciali. Si aggiunga che, meglio considerato il prevalente indirizzo giurisprudenziale sull'argomento, la prassi già descritta nel comma ottavo della lettera-circolare 4 gennaio 1972 n. 3/73 (procedura sostitutiva) non può che essere assimilata ad un vero e proprio procedimento espropriativo, ogni qualvolta si limiti nella sostanza alla determinazione consensuale del prezzo di cessione di beni che non possono essere sottratti al negozio di trasferimento perché gravati dalla dichiarazione di pubblica utilita', ancorché il trasferimento stesso si manifesti nella forma di un atto rogato da un notaio anziché di un decreto di espropriazione; e pertanto anche in questa circostanza dovranno i documenti catastali richiesti concedersi senza corresponsione né della imposta di bollo né dei diritti catastali erariali e dei tributi speciali.

In ogni caso, l'evidente analogia della norma agevolativa in discussione con quella portata dall'articolo 95 lettera l) del Regolamento per la Conservazione del Catasto Terreni (R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153), consente di avvalersi - quando occorra - della facoltà di richiedere l'utile collaborazione, prevista dal medesimo articolo 95, ultimo comma. E si rammenta pure che l'esenzione e' in ogni modo subordinata alla esibizione di un idoneo documento attestante che il richiedente opera

esclusivamente per conto dell'Ente espropriante e con riferimento ai soli immobili oggetto della procedura espropriativa; e che d'altra parte sui documenti rilasciati deve essere fatta esplicita menzione dello specifico uso cui sono destinati.

B - Riferimento alle leggi speciali concernenti Enti ammessi a speciale versamento in abbonamento all'Erario dello Stato di una quota fissa forfettaria in luogo del pagamento di tasse, imposte e tributi. Secondo quanto il menzionato Ufficio Legislativo ha chiaramente illustrato, occorre in merito stabilire anzitutto una sostanziale discriminazione, a seconda che il regime fiscale sostitutivo sia previsto in riferimento alle operazioni, atti e contratti relativi alle attivita' dell'Ente interessato (quanto dire che dette operazioni, atti o contratti siano posti in essere dai destinatari stessi dell'agevolazione) ovvero piu' genericamente per tutte le operazioni, atti e contratti occorrenti per l'attuazione della legge istitutiva.

E' esempio del primo caso l'articolo 18 del T.U. delle leggi per il Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, relativo alle agevolazioni di cui gode la Cassa per il Mezzogiorno; sono esempio del secondo la legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali (Societa' concessionarie dell'A.N.A.S.) e la legge 29 dicembre 1969, n. 1042 per la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane.

Nel primo caso infatti - a meno che non si ricada nell'ambito delle legge 21 dicembre 1967, n. 1149, dianzi richiamata o di altri provvedimenti agevolativi - non spettano agevolazioni di sorta nel rilascio di elaborati catastali ed in genere per tutti gli atti e servizi resi dagli Uffici Catastali (fatta eccezione per i diritti di voltura, specificamente indicati nel medesimo articolo 18), in quanto non rientranti nella attivita' della Cassa del Mezzogiorno, se pure necessari per il raggiungimento delle finalita' delle leggi che la concernono.

Nel secondo all'opposto l'ambito di applicazione del beneficio e' determinato con un criterio preminentemente finalistico, risultando invece irrilevante la provenienza degli atti agevolati. E pertanto tutti gli atti formati nel quadro dell'attuazione delle leggi citate e delle altre eventuali analogamente formulate vanno esenti da ogni gravame, ivi compresi i tributi speciali.

Anche per quest'ultimo caso dovranno essere tenute presenti le avvertenze richiamate con gli ultimi due commi del punto A della presente circolare. Pregasi assicurare immediato adempimento.